

Visto che per il collegamento stradale all'area industriale di San Mango sul Calore sono state realizzate viabilità di interesse provinciale e viabilità secondarie di interesse comunale;

Visto il proprio decreto n. 561 del 24 luglio 2009 con il quale sono state autorizzate le consegne definitive alla provincia di Avellino del tratto stradale di collegamento tra l'area industriale di San Mango sul Calore e la bretella di collegamento area industriale San Mango e la S.S. 401 Ofantina e relative pertinenze, realizzato nell'ambito del progetto 6066, ed al Comune di San Mango sul Calore della strada di collegamento tra la SP 39 e la strada di accesso tra l'area PIP di San Mango sul Calore e l'area industriale di San Mango sul Calore (località Piani) e relative pertinenze, nonché le aree connesse ricadenti nel territorio del medesimo comune, realizzata nell'ambito dei lavori di infrastrutturazione dell'area industriale di San Mango sul Calore di cui al progetto 6016;

Visto che con il citato decreto n. 561 del 24 luglio 2009 è stato delegato alle operazioni di consegna di cui sopra il p.a. Biagio Coscia dell'Ufficio commissariale e funzionario della sezione di Avellino del MISE, in rappresentanza del Commissario *ad acta* ex art. 86, legge n. 289/2002;

Visto che è in corso di perfezionamento la consegna definitiva alla provincia di Avellino del tratto stradale di collegamento tra l'area industriale di San Mango sul Calore e la bretella di collegamento area industriale San Mango e la S.S. 401 Ofantina e relative pertinenze, di cui all'atto aggiuntivo stipulato in data 21 luglio 1983 - progetto n. 39/40/6066;

Visto il verbale di consegna definitiva sottoscritto in data 5 agosto 2009 dal Comune di San Mango sul Calore e dall'Ufficio commissariale con il quale sono state consegnate al comune medesimo le opere realizzate di cui sopra relative alla strada di collegamento tra la SP 39 e la strada di accesso tra l'area PIP di San Mango sul Calore e l'area industriale di San Mango sul Calore (località Piani) e relative pertinenze, nonché le aree connesse ricadenti nel territorio del medesimo comune;

Ritenuto di dover precisare che non sono da considerare le parole «il concessionario Incomir dichiara che» indicate nel penultimo cpv di pagina 4 del citato verbale di consegna;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il verbale di consegna definitiva al Comune di San Mango sul Calore, sottoscritto in data 5 agosto 2009, delle opere relative alla strada di collegamento tra la S.P. 39 e la strada di accesso tra l'area PIP di San Mango sul Calore e l'area industriale di San Mango sul Calore (località Piani) e relative pertinenze, nonché le aree connesse ricadenti nel territorio del medesimo comune, realizzate nell'ambito del progetto di infrastrutturazione dell'area industriale di San Mango sul Calore - Prog. n. 39/40/6016.

Art. 2.

Il perfezionamento della procedura espropriativa relativa alle particelle 751 e 898 del foglio 2 del Comune di San Mango sul Calore resta a cura e onere dell'Ufficio commissariale.

Art. 3.

Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2009

Il Commissario ad acta: D'AMBROSIO

09A11499

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 luglio 2009.

Disciplina dell'utilizzo e della detenzione di medicinali ad uso esclusivo del medico veterinario.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI


Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, concernente attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008, recante delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato onorevole Francesca Martini;

Considerata la necessità di estendere le tipologie di medicinali che per le specifiche competenze richieste per la loro somministrazione e per il successivo monitoraggio possono essere utilizzate, ed in taluni casi detenute, esclusivamente dal medico veterinario, ed al fine di tutelare maggiormente la salute degli animali stessi e dell'uomo;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta dell'8 aprile 2009;



Decreta:

Art. 1.

Presupposti dell'uso esclusivo

1. I medicinali veterinari che richiedono speciali accorgimenti e specifiche competenze ai fini della loro somministrazione agli animali e nelle successive fasi di monitoraggio sui medesimi, sono utilizzati esclusivamente dal medico veterinario.

Art. 2.

Tipologie di medicinali

1. Oltre a quelli stabiliti per i trattamenti terapeutici e zootecnici di cui rispettivamente agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, i medicinali di cui all'art. 1 comprendono:

a) abortivi, nel caso in cui vengano somministrati con finalità abortive;

b) anestetici locali iniettabili;

c) anestetici generali iniettabili e inalatori;

d) anticoncezionali iniettabili;

e) antineoplastici iniettabili, citochine e immunomodulatori iniettabili;

f) specialità medicinali veterinarie nei casi di uso intrarticolare;

g) emoderivati;

h) eutanasi;

i) beta-agonisti.

2. La detenzione e l'approvvigionamento dei medicinali di cui ai punti c) e h) del comma 1, sono consentiti esclusivamente al medico veterinario.

Art. 3.

Obblighi del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e del venditore

1. Nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, nelle etichette e nei foglietti illustrativi dei medicinali di cui al comma 1 dell'art. 2, ad eccezione di quelli di cui alle lettere c) e h), alla voce «Avvertenze» è inserita la seguente dicitura: «La somministrazione del medicinale deve essere effettuata esclusivamente dal medico veterinario».

2. Nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, nelle etichette e nei foglietti illustrativi dei medicinali di cui alle suddette lettere c) e h), alla voce «Avvertenze» è inserita la seguente dicitura: «La somministrazione e detenzione del medicinale deve essere effettuata esclusivamente dal medico veterinario».

La vendita dei farmaci di cui alle sopraccitate lettere c) e h) è effettuata soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in triplice copia o della prescrizione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1990, n. 309, a secondo del medicinale prescritto.

3. L'adeguamento degli stampati e del riassunto delle caratteristiche del prodotto di cui ai commi 1 e 2 delle confezioni dei medicinali veterinari in commercio alle disposizioni del presente decreto deve essere effettuato entro un anno dall'entrata in vigore del medesimo.

Art. 4.

Disposizioni finali

Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 28 luglio 2009

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
MARTINI

Registrato alla Corte dei conti 22 settembre 2009

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 399

09A11522

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**

DECRETO 10 settembre 2009.

Riconoscimento, al prof. Emanuele Brigadeci, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE

PER GLI ORDINAMENTI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

